

*Avv. Raffaele Garofalo
Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone
Corso Cavour n. 124
70121 BARI*

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 414 E 669 QUATER C.P.C.

Per la prof.ssa **LAFIOSCA TERESA** (LFSTRS67L45E147E), nata a Grassano (MT) ed ivi residente alla via Firenze 49, rappresentata e difesa, come da procura in calce ex art. 83 comma 3 c.p.c., dagli **AVV.TI RAFFAELE GAROFALO** (GRFRFL81R27A662D – garofalo.raffaele@avvocatibari.legalmail.it) e **GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE** (GNNGLG75L07A662D – pec g.giannuzzicardone@libero.pec.it), la cui indicazione di pec che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (80185250588), in persona del Ministro p.t., **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA** (80024770721), in persona del Direttore Generale p.t., domiciliati in Potenza al Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) (85100) presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (80008800767).

*** **

Oggetto: riconoscimento precedenza per assistenza al coniuge con disabilità nella mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2021/2022 (precedenza prevista dall'art. 13, punto IV del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019) **e conseguente assegnazione in una sede del comune di Grassano o viciniore.**

Fatto

1. La prof.ssa Lafiosca è docente sulla cdc AB25 (*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado*), assunta in ruolo mediante GAE, con decorrenza 01.09.2015, attualmente in servizio presso la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MTMM83301P) di Miglionico (MT), sede alla quale è stata trasferita all'esito della mobilità ottenuta nell'a.s. 2019/2020 (**doc. 1**);
2. La docente ha infatti presentato domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità appena concluse, richiedendo il trasferimento nel comune di residenza, con contestuale



riconoscimento di precedenza stante la stringente necessità di prestare assistenza all'anziano (ultranovantenne) padre, disabile in situazione di gravità, ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **con cui convive** dalla morte della madre (**doc. 2 e 10**);

3. Nell'ambito dell'anzidetta procedura la docente ha correttamente richiesto, quale prima preferenza, l'unica scuola del Comune di Grassano nella quale è previsto l'insegnamento delle materie afferenti alla classe di concorso AB25, ovvero l'I.C. "A. Il Vento" (MTIC808001). Tale scelta è giustificata dalla impellente necessità di richiedere con la massima priorità il trasferimento e dunque il ricongiungimento con il padre disabile;

4. In subordine, l'istante ha espresso preferenze anche per tutte le scuole ubicate nell'intero Comune di Tricarico (mediante preferenza sintetica), nonché per alcune specifiche scuole del Comune di Potenza, come meglio si evince nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;

5. Tuttavia, nonostante la preminente necessità espressa dalla docente, sembra evidente che l'amministrazione convenuta non abbia correttamente valutato la sua posizione in quanto, come confermato dalla nota dell'USP di Matera prot. n. 3671 del 04.06.2021 (**doc. 3**), **alla docente non è stato consentito di partecipare alla mobilità provinciale con la precedenza di cui al citato art. 33, per non aver espresso la preferenza sintetica per il comune di Grassano;**

6. Preme quindi sottolineare che alla docente non è stato concesso il richiesto trasferimento, in quanto, mancando il presupposto del beneficio della legge 104, è stata erroneamente ritenuta soggetta al vincolo di permanenza triennale nella sede di assegnazione ottenuta nella precedente mobilità, previsto dall'O.M. n.106/2021 (**doc. 4**);

7. Difatti, l'OM n. 106/2021, all'art. 1, commi 2¹ e 3², ha disposto il suddetto vincolo triennale prevedendo quale deroga le situazioni contemplate dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2019 (**doc. 5**), tra

¹ "Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 (di seguito, CCNI 2019), che richiama l'articolo 22, comma 4, lettera a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.";

² "Il vincolo triennale non si applica:



le quali v'è, al punto IV) quella che attiene al "**lavoratore dipendente, pubblico...che assiste persona con handicap in situazione di gravità**", come indicato dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/1992;

8. In particolare, come motivato dall'USP di Matera, la ricorrente non è stata ammessa alla partecipazione alla mobilità provinciale con la precedenza ex art. 33 co. 5/7 per l'assistenza al coniuge, **NON per mancanza di requisiti soggettivi od oggettivi propri o della persona disabile (pacificamente posseduti)** – che quindi non sono oggetto del presente ricorso in quanto mai contestati dalla controparte – ma solo in quanto l'Amministrazione ha ritenuto che l'indicazione di una sola scuola di Grassano nella domanda di mobilità senza indicazione anche per l'intero Comune di Grassano, precluda alla ricorrente il diritto alla valutazione della propria domanda;

9. All'esito della procedura la docente ha invano di propria iniziativa proposto reclamo amministrativo (**doc. 6**), allo scopo di evitare l'odierno contenzioso;

10. Non resta pertanto alla ricorrente che adire codesto On.le Tribunale, anche nelle forme cautelari e d'urgenza, per far valere il proprio diritto al trasferimento e tutelare allo stesso tempo il diritto dell'anziano genitore gravemente disabile ad essere assistito, anche in considerazione del fatto che all'esito della procedura in parola (**doc. 7**) l'Amministrazione ha concesso un trasferimento nel comune vicinore di Tricarico (ad altro personale privo di motivi di precedenza)³, e che, ancora oggi, risulta vacante e disponibile un ulteriore posto, come dimostrato dall'elenco delle disponibilità all'esito delle procedure di mobilità docenti per l'a.s. 2021/22 pubblicato dall'USP di Matera (**doc. 8**).

*** **

SUL FUMUS BONI IURIS

1.

VIOLAZIONE DELL'ART. 13, PUNTO IV) DEL CCNI 2019/2022 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1363 E 1366 C.C.

a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa."

³ V. trasferimento di ZACCAGNINO LUCIA;



La ricorrente aveva diritto a partecipare alla mobilità in parola e ad ottenere il richiesto trasferimento, atteso che il suo caso rientra pacificamente tra le citate deroghe al vincolo triennale.

11. Ed infatti, ai sensi dell'art. 13, punto IV) del citato CCNI, le parti hanno convenuto quanto segue.

"Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia ... che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

...

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria...."

Infatti, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione scolastica, la condotta della docente non è stata affatto contraria al contenuto della norma pattizia e soprattutto alla sua *ratio*: l'art. 13, punto IV) del CCNI 2019/2022 infatti prescrive che chi intende partecipare alla mobilità con precedenza rispetto agli altri concorrenti allo scopo di richiedere il trasferimento in una sede quanto più vicina possibile al comune residenza del soggetto da assistere, debba indicare la propria disponibilità a ricoprire qualsiasi posto presente nel comune di domicilio del disabile, e che quindi non debba precludersi alcuna possibilità, come accadrebbe se indicasse solo talune sedi tra quelle astrattamente disponibili, e ne rifiutasse implicitamente talaltre.

Orbene, come si evince chiaramente dall'elencazione delle precedenzae espresse dalla docente, la volontà espressa dalla stessa non si pone in alcun modo in contrasto con quanto disposto dal citato art. 13.

Difatti, come già detto, **l'I.C. "A. Il Vento", prima preferenza, è l'unica scuola media del comune di Grassano** dove quindi la prof.ssa Lafiosca doveva e poteva chiedere il trasferimento.



Tanto è confermato dall'estratto dal portale ministeriale "*Scuole in chiaro*", dove è chiaramente indicato che **l'unica scuola di I grado ubicata nel comune di Grassano è, appunto, il citato I.C. "A. Il Vento" (doc. 9).**

Di conseguenza l'indicazione sintetica per il comune di Grassano sarebbe stata ridondante, inutile e del tutto superflua ai fini del positivo esito della mobilità.

Ed anzi, è agevole notare come la docente abbia attuato ogni accorgimento per facilitare il proprio trasferimento nel rispetto del prioritario interesse di tutela del soggetto disabile: pur di conseguire il risultato tanto auspicato e ricongiungersi al genitore disabile, infatti, la docente non si è limitata ad indicare l'unica scuola del Comune di Grassano ma, mediante preferenza sintetica, ha richiesto anche **tutte** le scuole del comune limitrofo di Tricarico, agevole da raggiungere in quanto ubicato sempre lungo la direttrice della SS7.

Ed invece l'inutile puntigliosità dell'amministrazione di Matera ha comportato che il soggetto disabile oggi subisca il reale pericolo di restare privo della dovuta assistenza; la condotta di controparte si appalesa contraria finanche al principio contenuto all'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole del contratto si interpretano attribuendo loro il senso che risulta dal complesso dell'atto. In buona sostanza, nel caso di specie, le clausole contenute nel CCNI inerenti la precedenza in parola – ed il conseguente non assoggettamento al vincolo triennale – si devono interpretare nel senso che l'interessato può partecipare alla mobilità allo scopo di assecondare il prioritario interesse del soggetto assistito, e quindi è ammissibile una domanda che nel concreto non precluda alcuna possibilità di raggiungimento di una sede quanto più possibile vicina alla residenza del disabile.

In tale ottica, nel caso di specie, l'omessa indicazione della preferenza per il Comune di Grassano non è quindi contraria al senso che risulta dal complesso del CCNI, atteso che nel Comune v'è solo un'unica scuola. Una diversa interpretazione risulta chiaramente pretestuosa e dunque contraria all'obbligo di buona fede dei contraenti.

In conclusione, in ragione di tutto quanto sopra, in quanto soggetto che assiste un parente portatore di handicap grave, alla ricorrente va riconosciuto il diritto all'assegnazione in via



prioritaria nella sede quanto più vicina al Comune di Grassano tra quelle disponibili nella procedura di mobilità per l'a.s. 2021/2022.

*** **

2.

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1, LETT. B) DELLA L.241/90

OBBLIGO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le argomentazioni che precedono non sono le sole ad avvalorare la fondatezza del diritto dell'odierna ricorrente.

Difatti, quand'anche per assurdo si volesse considerare un errore la mancata indicazione della preferenza per il Comune di Grassano, la condotta dell'amministrazione sarebbe ugualmente illegittima nella misura in cui imputa effetti pregiudizievoli irrevocabili ad una mera imprecisione materiale commessa dalla concorrente all'atto dell'inserimento della domanda, che non avrebbe potuto concretamente influire in alcun modo sugli esiti della procedura.

A tale riguardo si deve dare atto che, in fattispecie analoghe, la giurisprudenza consolidata si è già espressa in senso favorevole all'aspirante docente.

In particolare, anche secondo ulteriori recenti pronunce del Tribunale del Lavoro di Foggia (v. ordinanza del 02.01.2021) e del GA (cfr. TAR Veneto Sez. I n.144 del 9.2.2017 e n.1418 del 21.12.2016), in tema di compilazione delle domande di inserimento nelle graduatorie scolastiche, è innegabile che in capo all'amministrazione sussista l'obbligo del c.d. soccorso istruttorio.

Infatti i Giudici, nell'accogliere i ricorsi proposti per ottenere il riconoscimento di titoli posseduti dagli aspiranti benché non indicati all'atto della trasmissione telematica della domanda, hanno affermato che *"l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto...né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L.241/90, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete....**l'Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande** di inserimento nelle graduatorie anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico **e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ove siano riscontrati meri errori materiali...tale obbligo di verifica e di controllo***



permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venir meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. TAR Veneto Sez. I n.144 del 9.2.2017 e n.1418 del 21.12.2016).....occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. b) della L.241/90, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda”.

Nel caso di specie l'istante ha allegato all'atto della presentazione della domanda tutta la documentazione necessaria per consentire l'esatta valutazione sulla fondatezza del proprio diritto alla mobilità e sulla necessità di tutela del soggetto disabile: ne discende in maniera indiscutibile che l'Amministrazione fosse già in possesso di tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e, qualora lo avesse ritenuto indispensabile, avrebbe dovuto invitare la docente ad effettuare le opportune rettifiche, adempiendo all'obbligo del c.d. soccorso istruttorio, di fatto invece clamorosamente disatteso.

In buona sostanza, quand'anche l'Amministrazione avesse ritenuto che la mancata indicazione del Comune di Grassano costituisse motivo di irregolarità della domanda, ciò non può costituire motivo di esclusione dalla procedura, in quanto trattasi di un (presunto) errore che l'Amministrazione avrebbe dovuto agevolmente sanare secondo il richiamato principio del c.d. soccorso istruttorio.

*** **

SUL PERICULUM IN MORA

In via incidentale si richiede a codesto On. Giudice anche l'adozione di un provvedimento cautelare, affinché, nel tempo occorrente all'espletamento del giudizio ordinario, la ricorrente – e soprattutto il disabile che assiste — non debbano subire le conseguenze del cattivo operato dall'Amministrazione scolastica.



Difatti, come si evince agevolmente dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in allegato alla domanda di mobilità (doc. 2), l'istante è l'unica figlia a potersi prendere cura del **proprio genitore, vedovo, disabile e novantatreenne**, con il quale convive (**doc. 2 e 10**).

È quindi evidente che la possibilità di essere definitivamente trasferita nel Comune del disabile, o comunque ad una distanza maggiormente conciliabile con gli spostamenti giornalieri, agevolerebbe grandemente la possibilità di prestarvi cura ed assistenza continua.

Nello specifico, a supporto del requisito del *periculum in mora*, si deduce quanto segue.

La ricorrente convive con il padre gravemente disabile che è affetto da un grave “*deficit della deambulazione da poliartriosi, postumi di pregressa frattura pertrocanterica femore sx e recente PTA dell'arteria femorale superficiale sx e stenting dell'arteria iliaca comune a dx in soggetto con cardiopatia ischemica ed ipertensiva, displidemia, arteriopatia dei TSA e deficit visivo*”, come confermato dalla certificazione del medico specialista (**doc. 11**). A causa di tali patologie l'assistito non è completamente autosufficiente ed inoltre necessita di essere supportato nelle attività extra casalinghe avendo evidenti difficoltà di deambulazione. In ragione di ciò l'assistito si sottopone, periodicamente, a cicli di sedute ortopediche presso il nosocomio di Tricarico (**doc. 11**), come provato dalle ulteriori certificazioni che si produrranno nel corso del giudizio, ove necessario. Nello specifico, il disabile si sottopone a n. 2 sedute ogni settimana. A tali sedute, ovviamente, partecipa anche la ricorrente, essendo, come detto, l'unica che assiste il padre disabile.

Pertanto, la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente presso il Comune di Grassano ovvero quello di Tricarico aveva ed ha quale unico fine quello di facilitare l'assistenza al disabile, soprattutto per ciò che concerne le attività ospedaliere poc'anzi allegate.

Ed infatti, si consideri che la ricorrente e il disabile convivono nel comune di Grassano. Tale comune dista da quello di Tricarico 18 km. Al contrario, il comune di Miglionico, ove la ricorrente presta servizio, dista dal comune di Grassano 32 km e da quello di Tricarico 41 km. In sostanza, quindi, qualora la ricorrente prestasse servizio presso il comune di Grassano (ove risiede con il disabile) ovvero presso quello di Tricarico, l'assistenza al padre verrebbe sempre garantita senza alcun pregiudizio né per l'attività lavorativa della ricorrente né per le necessità del padre disabile, dovendo fare spostamenti brevi e limitati.



Al contrario, ove venisse confermata l'attuale sede di Miglionico, nelle giornate lavorative in cui il disabile deve recarsi presso il nosocomio di Tricarico, la ricorrente sarebbe costretta a recarsi prima da Grassano a Miglionico (32 km), poi a rientrare a Grassano (altri 32 km), per poi recarsi a Tricarico (18 km) e rientrare nuovamente a Grassano (altri 18 km), per un **totale giornaliero di 100 km**. Distanze evidentemente incompatibili con le esigenze di servizio della ricorrente, che sarebbe costretta a non far sottoporre il padre disabile alle predette sedute, per lui invece essenziali. Ancor più, poi, se tali sedute si collocano nelle giornate di lavoro nelle quali la ricorrente non ha un orario continuato.

È evidente, allora, che con l'attuale situazione lavorativa della ricorrente le esigenze assistenziali del padre disabile sarebbero pretermesse e condizionate alle esigenze lavorative dell'istante, in palese violazione dei principi e della ratio che sorregge l'intero apparato normativo della L. 104/1992.

D'altronde, poter essere a stretto contatto con l'anziano padre, presso la sua residenza permetterebbe alla figlia di alleviare, almeno in parte, le pene del genitore, sia quelle interiori che quelle fisiche essendo evidente che le amorevoli cure materiali dell'amata figlia sarebbero sempre più adeguate e "terapeutiche" rispetto a quelle che altrimenti sarebbe chiamata a prestare sporadicamente un altro estraneo (badanti, infermieri, accompagnatori, ecc.).

Inoltre, come già accennato e dimostrato, ci posti ancora disponibili che saranno integralmente ricoperti mediante altri canali. Pertanto, è certamente opportuno che l'auspicato provvedimento cautelare intervenga prima del conferimento di ulteriori incarichi, al fine di evitare situazioni di controinteresse che andrebbe anche ai danni dell'operato dell'Amministrazione stessa, e dunque della collettività.

In buona sostanza, l'assenza di altri familiari dediti all'assistenza dell'anziano padre disabile ed il pericolo che a breve si esauriranno tutti i posti ancora disponibili, fondano l'interesse della ricorrente al trasferimento in una sede compatibile alle esigenze sopra descritte; tale interesse non è chiaramente suscettibile di risarcimento per equivalente e né è tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario. Infatti, è altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito



ad anno scolastico concluso. Ne deriva da tutto ciò l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c.

*** **

Tutto ciò premesso e considerato, parte ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'Ill.mo Tribunale di **Matera**, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, eventualmente anticipata da un provvedimento *inaudita altera parte*, voglia accogliere, anche in via cautelare e d'urgenza ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c., le seguenti

Conclusioni

1. accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nel diniego al trasferimento della ricorrente in una sede di servizio tra quelle espresse nella domanda di mobilità della ricorrente;
2. per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata in una sede di lavoro tra quelle indicate nella domanda di mobilità, con priorità per una nel Comune di Grassano, od in subordine altra vicinior;
3. per l'ulteriore effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico nella sede di lavoro tra quelle indicate nella domanda di mobilità, con priorità per una nel Comune di Grassano, od in subordine altra vicinior.
4. Con vittoria di spese ed onorari, ivi compreso il rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato, da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto difensore.

*** **

In via istruttoria

Si producono i seguenti documenti:

- 01 Busta paga;
- 02 Domanda di mobilità ed allegati;
- 03 Nota USP MT 3671 del 04.06.2021;



- 04 OM 106/2021;
- 05 CCNI Mobilità 2019/2021;
- 06 Reclamo;
- 07 Bollettino movimenti personale docente Provincia di Matera;
- 08 Elenco disponibilità cattedre Provincia di Matera;
- 09 Estratto "Scuole in Chiaro";
- 10 Certificati di residenza e Stato di famiglia;
- 11 Certificato medico genitore.

1. Ove mai l'On. Giudice non ritenesse sufficiente la prova documentale offerta tramite le certificazioni ed ogni altro documento allegato, ritenendo invece di dover accertare nel merito l'effettiva prestazione da parte della ricorrente, si chiede acquisirsi informazioni a mezzo dei sig.ri Cristina Celiberti, Angela Stella Cataldo, Lafiosca Rosa Maria e Lafiosca Domenico sulle seguenti posizioni, precedute dal rituale "è vero che":

- a) "La ricorrente convive con il padre gravemente disabile?"*
- b) A causa di tale patologia l'assistito non è completamente autosufficiente e necessita di essere supportato nelle attività extra casalinghe avendo evidenti difficoltà di deambulazione?"*
- c) "Il padre della ricorrente si sottopone, periodicamente, a cicli di sedute ortopediche presso il nosocomio di Tricarico? Nello specifico, si sottopone a n. 2 sedute ogni settimana?"*;
- d) A tali sedute partecipa anche la ricorrente, essendo l'unica che assiste il padre disabile, poiché gli altri familiari sono impossibilitati?"*;

2. In caso di contestazione o di necessaria integrazione, si chiede che il Giudice **ordini l'esibizione in giudizio** ex art. 210 c.p.c. (ovvero ex art. 213 c.p.c.) ad opera del MI

- a. - dell'**elenco di nominativi** dei concorrenti alla mobilità per l'a.s. 2021-2022 su tutto il territorio nazionale, assegnati nella provincia di Matera, per la stessa classe



*Avv. Raffaele Garofalo
Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone
Corso Cavour n. 124
70121 BARI*

di concorso della ricorrente, con l'indicazione del tipo di precedenza, se riconosciuta;

- b. dell'elenco del personale immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2021 su cattedre della provincia di Matera per la stessa classe di concorso della ricorrente.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

*** **

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del MI.

Dichiarazione di valore

Valore indeterminabile. Contributo unificato 259,00.

Bari-Matera, li 7 luglio 2021

avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

avv. Raffaele Garofalo



MANDATO

**Avv. Raffaele
Garofalo**

**E Avv. Gianluigi
Giannuzzi Cardone**

Vi conferisco il potere di rappresentarmi e difendermi nel giudizio in oggetto, conferendoVi all'uopo ogni occorrenda facoltà e potere, compresi quelli di transigere e conciliare la lite, anche stragiudizialmente, depositare memoria difensiva avverso domanda riconvenzionale, incassare somme e rilasciare quietanze, chiamare terzi in causa, deferire interrogatori, spiccare atti di precetto, richiedere pignoramenti e sequestri presso terzi, presentare istanze di fallimento, con potere anche di esprimere rinunzia alle azioni e agli atti, con promessa di aver per fermo e rato il Vostro operato. Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Eleggo domicilio come

*Bari, 09/07/2021
Terrene / 105 @
eguita
Raffaele*

